

---

*Partner*

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Comm. Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

---

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Luca Ponzoni  
Avv. Patrizia Tovazzi

---

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Federica Ballerini  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mariani  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace

---

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 15 luglio 2019

## Comunicazione n. 16/2019

### Oggetto: Chiarimenti fatturazione elettronica

Gentili Clienti,

La Legge di conversione n. 58 del 28/06/2019 del Decreto Crescita e la circolare 14/E del 17/06/2019 hanno fornito importanti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, di seguito ne riportiamo una breve sintesi.

#### Data ed emissione della fattura elettronica

La data della fattura elettronica, che è identificabile dal campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file xml, è **sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione**. Ciò in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio, c.d. SDI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione"; sarà quindi necessario indicare in fattura esclusivamente la data di effettuazione dell'operazione, posto che la data di emissione (o meglio, trasmissione) è già certificata dallo SDI.

Ricordiamo che, a norma dell'art. 6 del DPR 633:

- Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate all'**atto del pagamento del corrispettivo**;
- Le **cessioni di beni** si considerano effettuate nel momento della **stipulazione** se riguardano beni immobili e nel momento della **consegna o spedizione** se riguardano beni mobili.

Il Decreto Crescita ha modificato l'art. 21 del DPR 633/72, prevedendo che **dall'1/7/2019 la fattura elettronica vada emessa (trasmessa allo SDI) entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** (anziché 10, come previsto in precedenza).

Nell'eventualità in cui il contribuente, effettuando prestazioni di servizi, emetta una fattura **prima di aver incassato il corrispettivo**, la data indicata in fattura nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" **sarà quella di effettuazione dell'operazione**, dalla quale decorreranno i 12 giorni di tempo per la trasmissione allo SDI. In questi casi infatti, la data di effettuazione dell'operazione è la prima tra quella di emissione della fattura ed incasso del corrispettivo. Per esempio, se il contribuente, senza aver ancora incassato il corrispettivo, decide di emettere una fattura con data 10 ottobre (valorizzando quindi il campo data del file xml con il 10 ottobre), avrà tempo fino al 22 ottobre per trasmetterla allo SDI.

*Esempio:* a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SDI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SDI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata ed inviata allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

### **Fattura differita**

La fattura differita rappresenta un’eccezione alle norme sopracitate. Infatti, per le cessioni di beni la cui consegna risulta da un documento di trasporto (c.d. DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura “differita” entro il 15 del mese successivo.

Ricordiamo che, anche in questo caso, **l’imposta dovrà essere liquidata con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni**, e non in riferimento al mese della semplice trasmissione allo SDI.

La Circolare 14/E chiarisce che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file xml **deve essere indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento**. La fattura può essere inviata allo SDI in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo.

AssoSoftware nelle FAQ pubblicate sul proprio sito sostiene che sia possibile operare anche in due diverse modalità (che si asserisce sarebbero frutto di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate):

- datare la fattura indicando l’ultimo giorno del mese di riferimento: in tal caso, è necessario che la trasmissione allo SDI **sia contestuale alla data della fattura**;
- datare la fattura indicando un giorno compreso tra il 1^ ed il 15^ del mese successivo: anche tal caso, è necessario che la trasmissione allo SDI **sia contestuale alla data della fattura**.

AssoSoftware, in relazione alle due modalità indicate, aggiunge che: *“rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, ... possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione”*.

L’ultima modalità è a nostro avviso da evitare poiché può facilmente generare confusione circa l’esigibilità dell’IVA indicata nel documento. In generale si consiglia di adottare la modalità espressamente prevista dalla Circolare 14/E, eventualmente confrontandosi con i propri professionisti di riferimento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l’occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati